

BGer 7B_335/2025 vom 29. Oktober 2025

Bundesgericht, 2025-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_335_2025

FR: TF 7B_335/2025 du 29 octobre 2025

IT: TF 7B_335/2025 del 29 ottobre 2025

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in combinato disposto con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). La II Corte di diritto penale è competente per trattare il rimedio esperito contro una decisione giudiziaria indipendente successiva (vedi sentenza 7B_408/2025 del 4 settembre 2025 fatti lett. C).

E. 2

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). In quest'ottica, critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 409 consid. 2.2, 356 consid. 2.1).

Quando una sentenza si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe, poiché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le censure volte contro tutte le motivazioni (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4; sentenze 7B_845/2025 del 17 settembre 2025 consid. 2.5; 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.3).

E. 3.1

Il ricorrente adduce che l'art. 90a cpv. 4 [recte: cpv. 2] LCStr costituisce una base legale nel diritto materiale che attribuisce al giudice il potere decisionale sulla realizzazione e sul destino della confisca. A suo dire, questa competenza discrezionale del giudice rappresenta la "base materiale" richiesta per applicare l' art. 364 cpv. 2 CPP . Egli sostiene che il dispositivo della sentenza emessa da entrambe le istanze cantonali omette di trattare un punto essenziale, ovvero la realizzazione e la destinazione del provento dei veicoli confiscati. Non si tratterebbe di una modifica della sentenza alla luce di nuovi sviluppi fattuali, ma bensì di un completamento di un dispositivo incompleto, in applicazione dell' art. 364 cpv. 2 CPP .

E. 3.2

La Corte cantonale ha rilevato che il CPP prevede numerosi casi in cui il giudice deve modificare o integrare successivamente una sentenza penale dopo che questa è stata emessa ed è passata in giudicato, e questo per tenere conto degli sviluppi successivi. Se non esiste

una base corrispondente nel diritto materiale, secondo la Corte cantonale la procedura ex art. 363 e segg. CPP non si applica. In concreto, la Corte cantonale ha negato la presenza di una tale base nel diritto materiale, negando già per questo motivo l'applicabilità della procedura di cui agli art. 363 e segg. CPP. Nell'ambito di una motivazione alternativa, la Corte cantonale ha ritenuto che, anche nel caso in cui si volesse ritenere che il giudizio del 3 agosto 2020 sia errato, la procedura di cui agli art. 363 e segg. CPP non potrebbe in ogni caso servire a modificarlo.

E. 3.3

Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della procedura prevista dagli art. 363 e segg. CPP non si tratta di correggere una sentenza cresciuta in giudicato eventualmente errata, ma bensì di tenere conto di un successivo sviluppo (DTF 142 IV 307 consid. 2.2; 141 IV 396 consid. 3.1; sentenze 7B_1136/2024 del 25 novembre 2024 consid. 2.2 e rinvii; 6B_1035/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 1.3.3; 6B_875/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1).

La procedura ex art. 363 e segg. CPP trova fondamento nel diritto materiale (DTF 141 IV 396 consid. 3.1; sentenze 6B_50/2021 dell'8 settembre 2021 consid. 4.4; 6B_1213/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 2.1). Una decisione giudiziaria indipendente successiva può essere definita come una decisione successiva alla sentenza di condanna cresciuta in giudicato che modifica o integra tale sentenza a causa di una circostanza legata al comportamento del condannato o alla procedura di esecuzione della pena, emanata dal tribunale competente in virtù del diritto penale federale nell'ambito di una procedura indipendente e che ha effetti equivalenti a quelli di un giudizio di merito (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 3aed. 2025, n. 5 ad art. 363 CPP ; CHRISTIAN ROTEN/MICHEL PERRIN, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 15 ad art. 363 CPP). Quali decisioni giudiziarie indipendenti successive valgono segnatamente le decisioni concernenti la protrazione di una misura terapeutica stazionaria (art. 59 cpv. 4 CP), la protrazione del trattamento di dipendenza (art. 60 cpv. 4 CP), la disposizione dell'internamento (art. 62c cpv. 4 CP) oppure la disposizione di una misura terapeutica stazionaria (art. 65 CP ; vedi per altri esempi: messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1200 seg. n. 2.8.4; DTF 141 IV 396 consid. 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 363 CPP ; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3aed. 2020, n. 2 ad art. 363 CPP).

In assenza di una base corrispondente nel diritto materiale, l'applicabilità della procedura ex art. 363 e segg. CPP è esclusa (cfr. sentenza 6B_50/2021 dell'8 settembre 2021 consid. 4.4; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4aed. 2023, n. 1 ad art. 363 CPP).

E. 3.4

In concreto, la Corte cantonale ha rettamente applicato i principi esposti, negando l'esistenza di una base nel diritto materiale che permettesse l'applicabilità della procedura ex art. 363 e segg. CPP. La norma richiamata dal ricorrente, ossia l'art. 90a cpv. 4 [recte: cpv. 2] LCStr, conferisce al giudice la facoltà di ordinare nel giudizio di merito la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali. Tale norma, a differenza di quelle summenzionate, non

permette invece di modificare o integrare un giudizio definitivo di condanna, ritenuto che essa non mira a tenere conto di uno sviluppo futuro (cfr. consid. 3.3

supra).

Contrariamente all'assunto ricorsuale, una base nel diritto materiale che permetta l'applicazione della procedura ex art. 363 e segg. CPP non può essere ravvisata nemmeno nell' art. 364 cpv. 2 CPP . Tale norma di diritto processuale si limita infatti a stabilire quali parti hanno diritto di richiedere l'apertura di una tale procedura.

Venendo meno al suo obbligo di motivazione (cfr. consid. 2

supra), il ricorrente omette inoltre di confrontarsi con la motivazione alternativa con la quale la Corte cantonale ha rettamente rilevato che, anche in presenza di un'eventuale errore nella sentenza di merito, lo stesso non potrebbe essere corretto nell'ambito di una procedura ex art. 363 e segg. CPP (cfr. consid. 3.3

supra). Nella misura della loro ammissibilità, le critiche ricorsuali risultano pertanto infondate e vanno respinte.

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.